

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DI MODIFICA DEL CCNQ PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI 2008 - 2009 DEL 26 SETTEMBRE 2008

In data 28/7/2008 alle ore 10:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente - Avv. Massimo Massella Ducci Teri *Massella Ducci Teri*

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

CGU

CSE

RDB CUB

USAE

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009.

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
DI MODIFICA DEL CCNQ PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI 2008 – 2009 DEL 26 SETTEMBRE 2008**

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione

CAPO I - COMPARTI REGIONI – AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 2 - Prerogative sindacali nel comparto Regioni-Autonomie locali

Art. 3 - Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie locali

Art. 4 – Ripartizione delle prerogative sindacali nel comparto Servizio sanitario nazionale

CAPO II - RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI

Art. 5 – Distacchi sindacali

Art. 6. - Permessi sindacali

Art. 7 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 8- Disposizioni particolari per il Comparto Scuola

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 10 - Norme transitorie

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, typical of official documents. Some appear to be full names, while others are initials or abbreviations.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 26 settembre 2008, è ridotto delle percentuali fissate dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 - *revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "*comparti*".

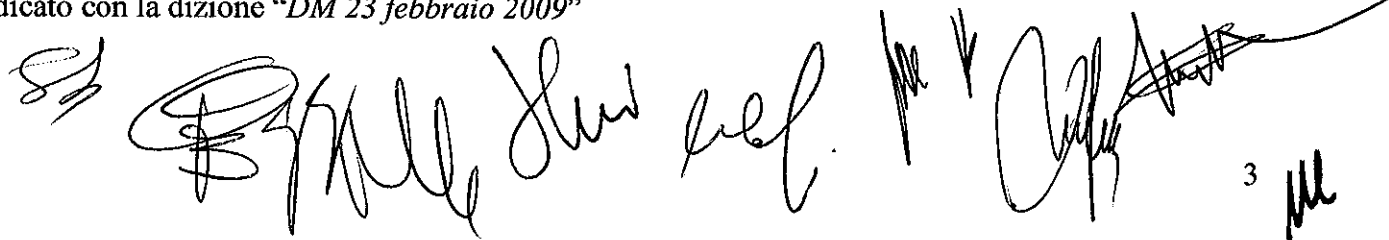
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "*accordo stipulato il 7 agosto 1998*". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come "*CCNQ del 7 agosto 1998*".

5 Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 9 comma 12. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "*organizzazioni sindacali rappresentative*".

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di "*associazioni sindacali*" si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine "*amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

8. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è indicato con la dizione "*DM 23 febbraio 2009*".



8/

3

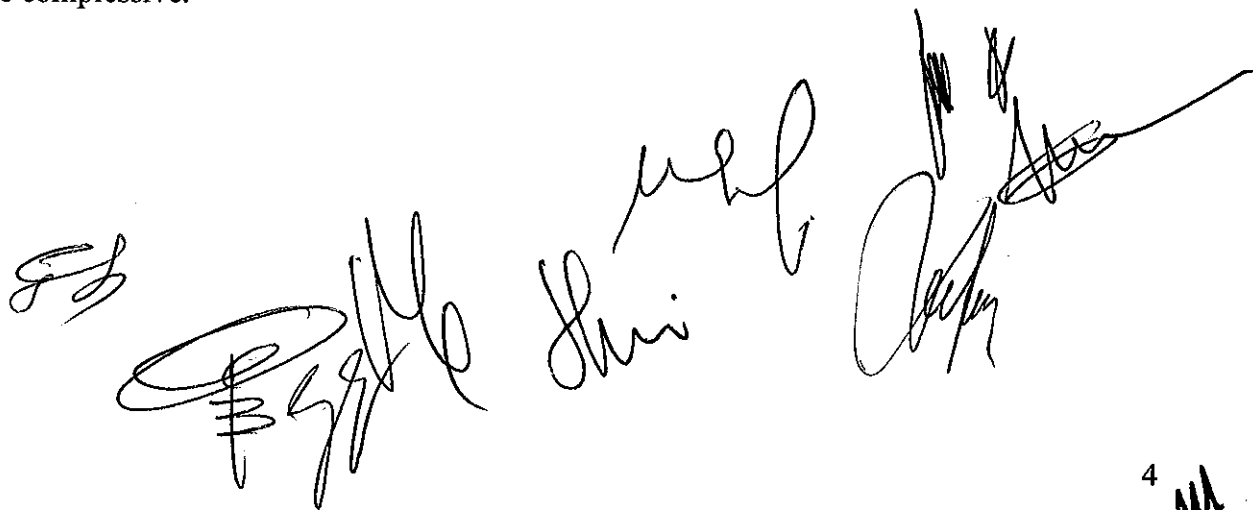
CAPO I

COMPARTI REGIONI – AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 2

Prerogative sindacali nel comparto Regioni-Autonomie locali

1. E' confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettera e). Tale contingente è pari a n. 540 distacchi.
2. E' confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90 minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del DM 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a n. 101 distacchi.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 99.423 ore complessive.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, typical of official documents.

Art. 3

Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie locali

1. In esecuzione dell'ordinanza ex artt. 669 *terdecies* e segg. c.p.c. n. 81927 emessa dal Tribunale di Roma in data 7 luglio 2009, le prerogative sindacali di cui all'art. 2 competono, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito della definitiva conclusione del giudizio, anche al CSA Regioni ed Autonomie locali ed alla confederazione CISAL cui lo stesso aderisce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Conseguentemente:

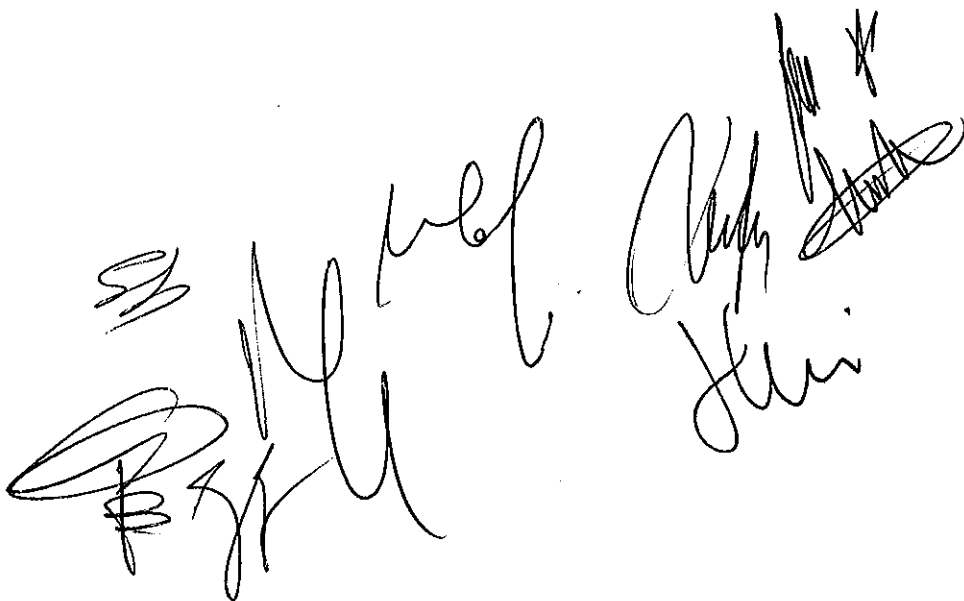
- a) i distacchi di cui all'art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2 allegata;
- b) il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6 dell'art. 2 è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3;
- c) il contingente dei permessi di cui all'art. 2, comma 7 è distribuito come indicato nella tavola n. 4.



Art. 4

Ripartizione delle prerogative sindacali nel comparto Servizio sanitario nazionale

1. E' confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettera i). Tale contingente, complessivamente pari a n. 370 distacchi, è ripartito secondo la tavola n. 5 allegata.
2. E' confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90 minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del DM 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a n. 110 distacchi ed è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 6.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 91.278 ore complessive distribuite come da tavola n. 7.



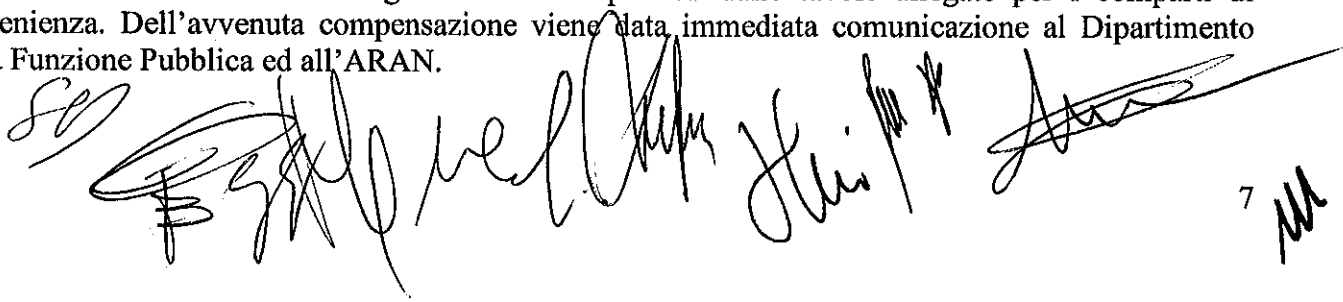
CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI

Art. 5

Distacchi sindacali

1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a n. 2.465 distacchi, ai sensi dell'art. 1 del DM 23 febbraio 2009 è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere e) e i), rispettivamente per il personale del Comparto Regioni ed autonomie locali e per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale.
3. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007, è pari a n. 1.313.
4. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti concordano che a questo scopo si utilizzeranno anche n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola che verranno ceduti a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 3 sarà pari a n. 1.308 distacchi. Da tale data entra in vigore la tavola 14/bis.
5. Il contingente di cui al comma 3 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
6. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 15.
7. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto Scuola è possibile utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.



7

8. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

A cluster of handwritten signatures and initials in the upper right section. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'ref.'. To its right are several other signatures, including one with a prominent 'X' mark and another that looks like 'ASGB'.A cluster of handwritten signatures and initials in the lower middle section. It includes a large, stylized signature that looks like 'M' or 'N' and another signature that appears to be 'F. S. H.'.

Art 6

Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, è ridotto, a decorrere dall'1 luglio 2009, del 15% e rideterminato nella misura di 76 minuti e 30 secondi.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano:

a) alle RSU nella misura di 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione;

b) alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di n. 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.

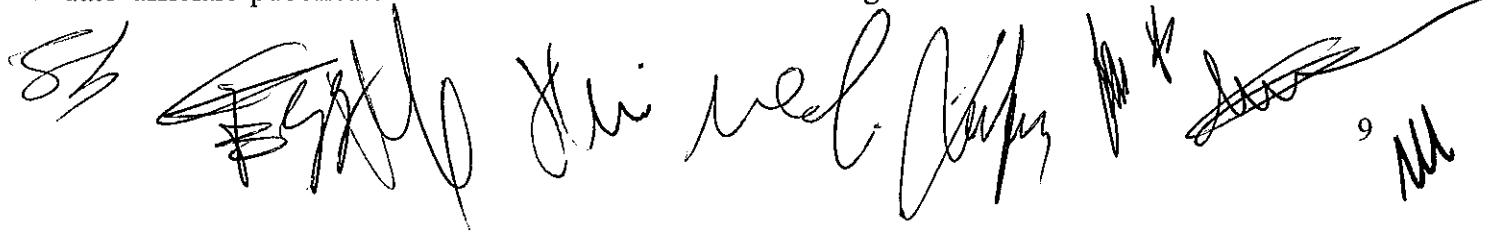
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 2 lett. a), i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b), a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.

6. Per il Comparto Scuola la percentuale massima di cui al comma 5 è elevata di un ulteriore 16%.

7. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale e che attiveranno a decorrere dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il Comparto Scuola all'art. 8, comma 1, lett. a). Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet le comunicazioni ricevute.

9. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data



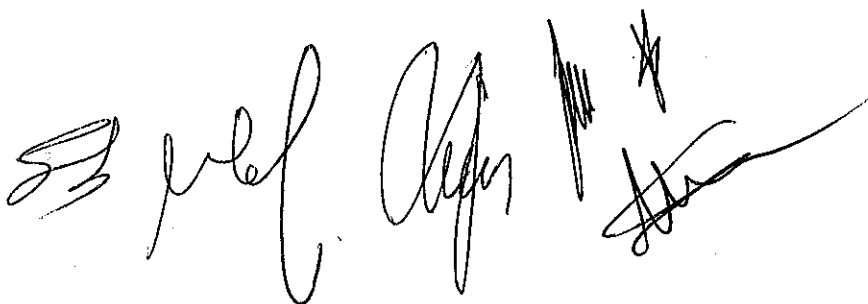
8/

9

del 31.12.2006 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.

10. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 9, per il Comparto Scuola si continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

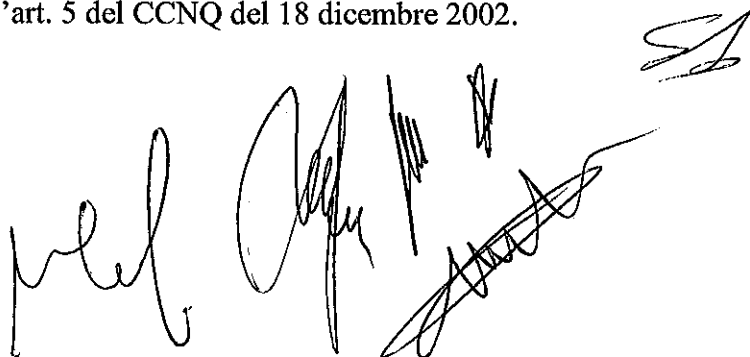
11. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata determinata ai sensi dei precedenti commi è tempestivamente comunicata alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A smaller handwritten signature in black ink, featuring a circular flourish at the top and a series of connected loops below.

Art. 7

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5 comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, a decorrere dal 1 luglio 2009 è ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008 per il Comparto Regioni e autonomie locali e per il Comparto Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 2, comma 7 ed all'art. 4, comma 7.
3. Conseguentemente il nuovo contingente complessivo è pari, a regime, a n. 196.213 ore di permessi, di cui n. 30.312 ore complessive alle confederazioni dei comparti e n. 165.901 ore complessive per i residui comparti di cui all'art. 5, comma 3.
4. Il contingente di cui al comma 3 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 16 al n. 25.
5. Per il solo anno 2009, la riduzione avviene tenendo conto dell'utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009. Conseguentemente, per tale anno il contingente complessivo dei permessi di cui al presente articolo è ricalcolato come da tavole allegate dal n. 26 al n. 35.
6. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.



CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 8

Disposizioni particolari per il Comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2009-2010. A tal fine:

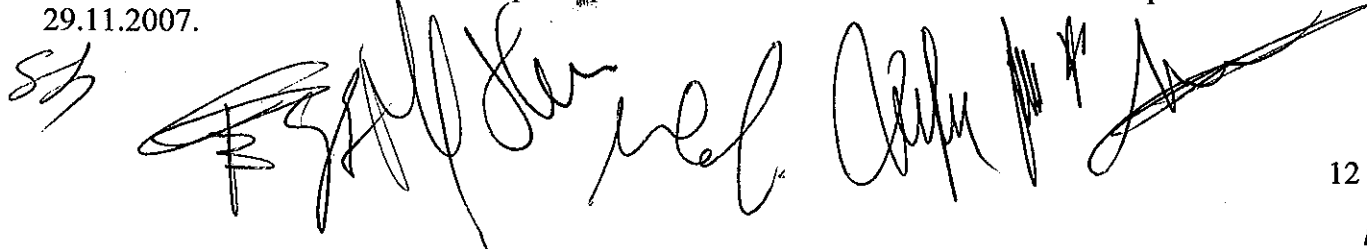
- a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 6 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2009. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2009, è individuato per il solo anno scolastico 2009-2010;
- b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente D.M. 23 febbraio 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
- c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2009, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007 e del 26 settembre 2008.

4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 6, comma 7, per il Comparto Scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di n.852.968 ore, di fatto attualmente previste nel D.M. 23 febbraio 2009. A tal fine, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle Confederazioni superi il 45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

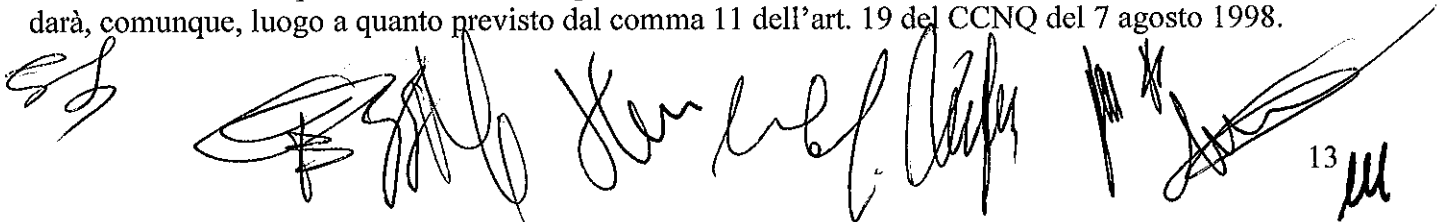
5. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui all'art. 59 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.



Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 26 settembre 2008 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi ed i permessi cumulati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui agli artt. 2, 3, 4 e 7 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun periodo contrattuale. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
5. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 7, all'art. 4 commi 3 e 7, all'art. 6 ed all'art. 7. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato dell'art. 2, commi 3 e 7, all'art. 4 commi 3 e 7 e all'art. 6, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.
6. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con cadenza semestrale, comunica alle associazioni sindacali i dati relativi al monte ore dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, così come risultano inseriti nel sito web GEDAP ai sensi comma 4.
7. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998.



9. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 4 e 5 e di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 4, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 8.

10. Le informazioni riguardanti i dati di cui al predetto art. 50, comma 3 trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP, una volta osservate le modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, sono da considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

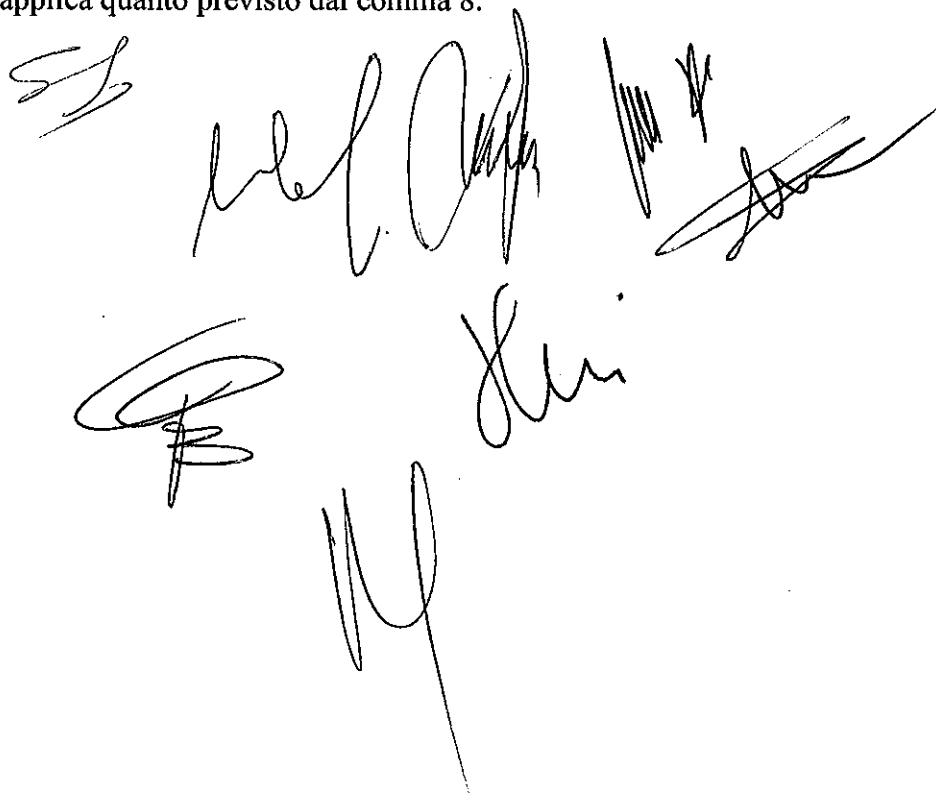
11. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.

12. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative.

13. Ai distacchi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 e ai permessi utilizzati in forma cumulata di cui all'art. 6 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.

14. Si conferma che, per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 15.

15. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 8.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be signatures of various individuals involved in the document's execution.

Art. 10
Norme transitorie

1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

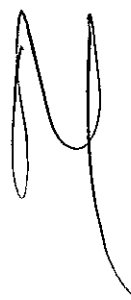
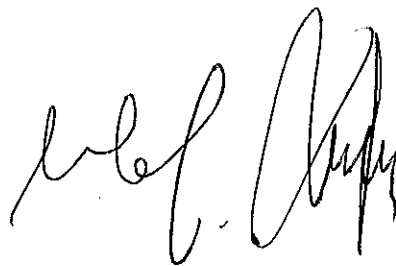


TAVOLA I
CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI
IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE
NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

CGU

CSE

RDB CUB

USAE

88

rel

Alf

11

11

11

11

11

11

COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

TAVOLA 2- REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CGIL FP	199	CGIL	22
CISL FPS	165	CISL	18
UIL FPL	95	UIL	10
CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (ammessa con riserva)	27	CISAL (ammessa con riserva)	3
		ASGB/USAS	1
totale	486		54

TAVOLA 3
DISTACCHI CUMULATI A DISPOSIZIONE DELLE
CONFEDERAZIONI

<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CGIL	41
CISL	34
UIL	20
CISAL (ammessa con riserva)	6
totale	101

TAVOLA 4
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
CGIL FP	40.804
CISL FPS	33.711
UIL FPL	19.420
CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (ammessa con riserva)	5.488
Totale	99.423

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TAVOLA 5 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CGIL FP	114	CGIL	12
CISL FPS	111	CISL	12
UIL FPL	71	UIL	8
FIALS	26	CONFSAL	3
FSI	20	USAE	2
		ASGB/USAS	1
<i>totale</i>	342		38

**TAVOLA 6
DISTACCHI CUMULATI A DISPOSIZIONE DELLE
CONFEDERAZIONI**

<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CGIL	37
CISL	36
UIL	23
CONFSAL	8
USAE	6
<i>totale</i>	110

**TAVOLA 7
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
CGIL FP	30.369
CISL FPS	29.635
UIL FPL	18.795
FIALS	7.035
FSI	5.444
<i>Totale</i>	91.278

88

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

DISTACCHI

TAVOLA 8 - AGENZIE FISCALI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CISL FPS	6	CISL	1
CGIL FP	6	CGIL	1
UIL PA	3	UIL	1
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	4	CONFSAL	0
RDB PI CUB	1	RDB CUB	1
FLP	1	CSE	
totale	21		4

TAVOLA 9 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CISL FPS	63	CISL	7
CGIL FP	37	CGIL	4
UIL PA	30	UIL	3
FIALP CISAL	24	CISAL	2
RDB CUB PI	19	RDB CUB	2
		ASGB/USAS	1
totale	173		19

TAVOLA 10 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
UNIONE ARTISTI UNAMS	1	CGU	
CGIL FLC	1	CGIL	
CISL UNIVERSITA'		CISL	
UIL AFAM		UIL	
SNALS - CONFSAL		CONFSAL	
totale	2		0

TAVOLA 11 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CGIL FLC	10	CGIL	1
CISL FIR	10	CISL	1
UIL PA	6	UIL	1
USI RDB RICERCA	1	RDB CUB	1
ANPRI	1	CIDA	
totale	28		4

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.

DISTACCHI

TAVOLA 12 - MINISTERI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CISL FPS	95	CISL	10
CGIL FP	79	CGIL	8
UIL PA	69	UIL	7
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	34	CONFSAL	4
RDB PI CUB	19	RDB CUB	2
FLP	17	CSE	2
		ASGB/USAS	1
totale	313		34

TAVOLA 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
SNAPRECOM	1	-	
CISL FPS		CISL	
RDB PI CUB		RDB CUB	
SIPRE		USAE	
FLP		CSE	
UIL PA		UIL	
UGL PCM		UGL	
totale	1		0

TAVOLA 14 - SCUOLA

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
FLC CGIL	178	CGIL	19
CISL SCUOLA	177	CISL	19
SNALS - CONFSAL	123	CONFSAL	14
UIL SCUOLA	87	UIL	10
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	48	CGU	5
		ASGB/USAS	1
totale	613		68

TAVOLA 15 - UNIVERSITA'

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
FLC CGIL	10	CGIL	1
CISL UNIVERSITA'	10	CISL	1
UIL PA	5	UIL	1
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	3	CONFSAL	1
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	1	CISAL	
totale	29		4

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**TAVOLA 16
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE
CONFEDERAZIONI**

<i>Confederazioni</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL	3.368
CISL	3.368
UIL	3.368
CISAL	3.368
CGU	3.368
CONFSAL	3.368
CSE	3.368
RDB CUB	3.368
USAE	3.368
<i>totale</i>	30.312

**TAVOLA 17
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<i>Comparto</i>	<i>ore permessi</i>
Agenzie fiscali	2.278
Enti Pubblici non Economici	12.185
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	707
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	2.439
Ministeri	29.949
Presidenza del Consiglio dei Ministri	430
Scuola	111.367
Università	6.546
<i>Totale</i>	165.901

SS

[Handwritten signatures and initials]

III

**RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI
DI CUI ALLA TAVOLA 17**

TAVOLA 18 - AGENZIE FISCALI

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	563
CGIL FP	553
UIL PA	439
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	413
RDB PI CUB	184
FLP	126
<i>totale</i>	<i>2.278</i>

TAVOLA 19 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	4.435
CGIL FP	2.591
UIL PA	2.104
FIALP CISAL	1.707
RDB CUB PI	1.348
<i>totale</i>	12.185

TAVOLA 20

ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
UNIONE ARTISTI UNAMS	224
CGIL FLC	188
CISL UNIVERSITA'	187
UIL AFAM	82
SNALS - CONFESAL	26
<i>totale</i>	707

TAVOLA 21

ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL FLC	828
CISL FIR	818
UIL PA	530
USI RDB RICERCA	160
ANPRI	103
<i>totale</i>	2.439




 Hinkel 




RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 17

TAVOLA 22 - MINISTERI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
CISL FPS	9.056
CGIL FP	7.555
UIL PA	6.641
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	3.298
RDB PI CUB	1.771
FLP	1.628
totale	29.949

TAVOLA 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
SNAPRECOM	145
CISL FPS	71
RDB PI CUB	64
SIPRE	47
FLP	43
UIL PA	31
UGL PCM	29
totale	430

TAVOLA 24 - SCUOLA

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
FLC CGIL	32.333
CISL SCUOLA	32.185
SNALS - CONFSAL	22.374
UIL SCUOLA	15.829
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	8.646
totale	111.367

TAVOLA 25 - UNIVERSITA'

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
FLC CGIL	2.237
CISL UNIVERSITA'	2.223
UIL PA	1.157
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	723
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	206
totale	6.546

SS

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

TAVOLA 26
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE
CONFEDERAZIONI ANNO 2009

<u>Confederazioni</u>	<u>ore permessi</u>
CGIL	3.665,33
CISL	3.665,33
UIL	3.665,33
CISAL	3.665,33
CGU	3.665,33
CONFSAL	3.665,33
CSE	3.665,33
RDB CUB	3.665,33
USAE	3.665,33
<i>totale</i>	<i>32.987,97</i>

TAVOLA 27
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI ANNO
2009

<u>Comparto</u>	<u>ore permessi</u>
Agenzie fiscali	2.479
Enti Pubblici non Economici	13.260
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	769
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	2.654
Ministeri	32.591
Presidenza del Consiglio dei Ministri	468
Scuola	121.193
Università	7.122
<i>Totale</i>	<i>180.536</i>

SP

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 27

TAVOLA 28 - AGENZIE FISCALI ANNO 2009

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	612
CGIL FP	601
UIL PA	479
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	450
RDB PI CUB	200
FLP	137
<i>totale</i>	2.479

TAVOLA 29 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ANNO 2009

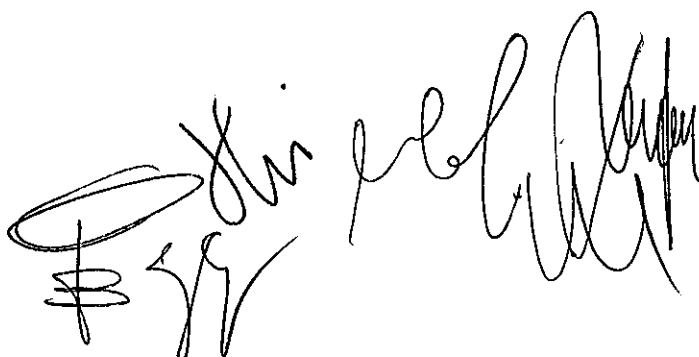
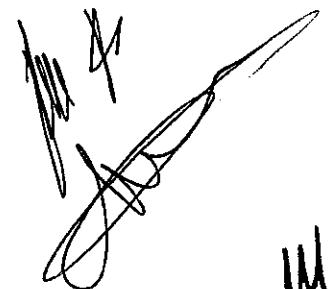
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	4.827
CGIL FP	2.819
UIL PA	2.289
FIALP CISAL	1.858
RDB CUB PI	1.467
<i>totale</i>	13.260

**TAVOLA 30
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E
MUSICALE ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
UNIONE ARTISTI UNAMS	244
CGIL FLC	205
CISL UNIVERSITA'	203
UIL AFAM	88
SNALS - CONFSAL	29
<i>totale</i>	769

**TAVOLA 31
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL FLC	901
CISL FIR	890
UIL PA	577
USI RDB RICERCA	174
ANPRI	112
<i>totale</i>	2.654


RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 27

TAVOLA 32 - MINISTERI ANNO 2009

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	9.855
CGIL FP	8.221
UIL PA	7.227
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	3.589
RDB PI CUB	1.928
FLP	1.771
totale	32.591

TAVOLA 33 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ANNO 2009

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
SNAPRECOM	158
CISL FPS	77
RDB PI CUB	70
SIPRE	51
FLP	47
UIL PA	34
UGL PCM	31
totale	468

TAVOLA 34 - SCUOLA ANNO 2009

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
FLC CGIL	35.186
CISL SCUOLA	35.025
SNALS - CONFSAL	24.348
UIL SCUOLA	17.225
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	9.409
totale	121.193

TAVOLA 35 - UNIVERSITA' ANNO 2009

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
FLC CGIL	2.434
CISL UNIVERSITA'	2.418
UIL PA	1.259
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA'	787
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	224
totale	7.122

SS

[Handwritten signatures and initials]

DISTACCHI

TAVOLA 14/BIS - SCUOLA*

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
FLC CGIL	177	CGIL	19
CISL SCUOLA	176	CISL	19
SNALS - CONFSAL	122	CONFSAL	13
UIL SCUOLA	87	UIL	10
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	47	CGU	5
		ASGB/USAS	1
<i>totale</i>	609		67

* Ai sensi dell'art. 4, comma 4, la presente tavola entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza

SS

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

ul